

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-821 del 30/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA EUROBEARINGS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI «COSTRUZIONE BRONZINE SPECIALI CON RIPORTI E RIVESTIMENTI» SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SALVO D'ACQUISTO N. 1. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-847 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA EUROBEARINGS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONE BRONZINE SPECIALI CON RIPORTI E RIVESTIMENTI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SALVO D'ACQUISTO N. 1. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla Ditta EUROBEARING S.R.L. - trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) alla Provincia con nota del 23.12.2015, prot. n. 5301 (prot. prov. n. 75140 in pari data) - per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione bronzine speciali con riporti e rivestimenti", svolta in Comune di Cortemaggiore via S. D'Acquisto n. 1. Tale istanza è stata presentata per la modifica dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1747 del 12.10.2009 - relativa alla dismissione dell'emissione E3;
- integrazioni volontariamente trasmesse dalla Ditta, pervenute il 16.02.2016 (prot. Arpae n. 1330 in pari data), con cui viene comunicato, tra l'altro, che l'attività di pulizia verrà dotata di una parete aspirante, e che quindi, *"...nell'AUA presentata venga ricompresa l'autorizzazione anche per la futura emissione proveniente da tale attività (E5)..."*. La ditta altresì ha dichiarato un consumo massimo teorico di COV inferiore a 550 kg/anno da pulizia 7CND+ 200 kg/anno kg provenienti da emissioni centrifughe, e una capacità nominale dell'impianto inferiore a 3,5 kg/gg;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- lettera prot. Arpae n. 2261 del 08.03.2016, con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente peraltro che la ditta dovrà mantenere le schede di sicurezza delle materie prime aggiornate al regolamento REACH/CLP;
- parere favorevole del Servizio territoriale di Arpae, nodo di Piacenza del 10.03.2016 (prot. n. 2415), con prescrizioni, espresso in relazione alla modifica richiesta per la matrice emissioni in atmosfera;
- lettera del 30.12.2015 (prot. Arpae n. 2571 del 16.03.2016), con cui il Comune di Cortemaggiore ha trasmesso il proprio nulla osta a livello urbanistico per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Cortemaggiore, interpellato in proposito con nota 21/1/2016 prot. n. 321, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EUROBEARING S.R.L.** (C.FISC. 01185640339) – avente sede legale in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Salgari, 1 – per l'attività di "costruzione bronzine speciali con riporti e rivestimenti", svolta in Comune di Cortemaggiore via Salvo d'Acquisto n. 40. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CENTRIFUGA GRANDE N° 2

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili	100	mg/Nm ³
Metalli totali (stagno, antimonio, rame)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CENTRIFUGA GRANDE N° 1

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili	100	mg/Nm ³
Metalli totali (stagno, antimonio, rame)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 COLATA PER GRAVITA'/ATTIVITA' DI PULIZIA PEZZI

Portata massima	14000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Composti organici volatili	150	mg/Nm ³
Metalli totali (stagno, antimonio, rame)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 PARETE ASPIRANTE

Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	9	m

- a) i limiti di concentrazione degli ossidi di azoto e di zolfo si intendono automaticamente rispettati in quanto gli impianti sono alimentati a GPL;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o M.U. 723 per la determinazione dei **metalli**;
 - o metodo UNIEN 13526 per la determinazione dei **COV**;
- d) per la verifica dei limiti di emissione dell'acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl), il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000;
- e) la durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti per la misura del **materiale particellare** o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e zolfo**, i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i campionamenti dei COV sulle emissioni E1 ed E2 dovranno avere una durata di 20 minuti;
- i) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento alle emissioni E1, E2 ed E4 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) i solventi di sgrassaggio non dovranno contenere sostanze clorurate;
- l) le operazioni di applicazione prodotti penetranti dovranno avvenire in corrispondenza dell'apposita parete aspirante, dotata di captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di 3 mg/Nm³;

- m) la ditta non dovrà superare un consumo medio mensile di 20 kg di prodotti penetranti per un'emissione annua massima di COV pari a 150 kg/anno;
- n) per quanto riguarda la fase di pulizia delle superfici e controlli non distruttivi con l'impiego di solventi, la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di solventi pari a 3,5 kg;
- o) ogni variazione nell'impiego di materie prime dovrà essere preventivamente comunicata, unitamente alle schede di sicurezza delle stesse, al Comune sede dell'insediamento ed all'Arpae nodo di Piacenza;
- p) i consumi mensili di prodotti penetranti, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- q) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa, al Comune sede dell'insediamento, all'Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento;
- r) in sede di messa a regime per l'emissione E5 dovrà essere effettuato un autocontrollo mirante la ricerca dell'inquinante "composti organici volatili Ctot", l'esito del suddetto controllo dovrà essere trasmesso ad Arpae nodo di Piacenza;
- s) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui all'emissione E5 è fissato a 3 mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- t) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui all'emissione E5 è fissato a 4 mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- u) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- v) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- w) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico e all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. **di fare salvo che**, il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con con D.D. n. 1747 del 12.10.2009;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio

del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.